



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 20/10/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere titolare di n.1 buono fruttifero postale serie P/Q xxx.094 emesso il 07/01/1988 del valore di 1.000.000 di Lire; che al momento della richiesta della liquidazione del buono, la somma risultava inferiore rispetto a quella calcolata secondo la tabella riportata sul buono stesso; di ritenere non soddisfacente la liquidazione prospettata dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base al calcolo frutto dell'applicazione dei tassi di interesse riportati sul retro del buono; di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue: il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è disciplinata interamente da norme di carattere speciale); il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovvero sia



dei tassi della nuova serie Q; ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "*a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]*", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse; l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Il ricorrente richiama quanto sostenuto nel ricorso e, insistendo nell'accoglimento della domanda, afferma inoltre che le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia sono infondate, alla luce anche delle pronunce dell'ABF sul punto.

La parte ricorrente, chiede all'ABF di riconoscere il diritto ad ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del BFP e quindi al pagamento della somma stabilita al tempo della sottoscrizione.

La parte ricorrente ha circoscritto la propria domanda al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità.

L'intermediario chiede in via preliminare; di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di n. 1 BFP della serie Q/P, emesso nell'anno 1988, e lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro del titolo con riferimento al periodo compreso tra il 21esimo e il 30esimo anno. Più precisamente, si tratta di 1 buono fruttifero postale serie Q/P, n. xxx.094 emesso il 07/01/1988 del valore di Lire 1.000.000. Il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno). Il buono è stato emesso dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

In via preliminare, occorre verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente di irricevibilità della domanda per incompetenza temporale e di inammissibilità rispetto alla materia per cui l'Arbitro è competente.

L'incompetenza temporale viene motivata sull'assunto che il BFP in lite sia stato emesso prima del 1° gennaio 2009. Invero, è pacifico l'orientamento di questo Arbitro per il quale sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il cui *petitum* non si basi su vizi genetici del rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), ma attenga ad un fatto successivo il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009. In tal caso sussiste la competenza dell'ABF. Nel caso di specie, lamentando la parte ricorrente la mancata liquidazione dei buoni da parte della resistente secondo il regime loro proprio, il momento da tenere in considerazione per determinare la sussistenza (o meno) della competenza dell'ABF è quello della richiesta di rimborso.

L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.



Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell'ABF sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire al riguardo l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che: "(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». In sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), non può aver luogo nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Alla luce di siffatti principi, l'appartenenza del titolo alla serie "Q/P", risulta dal timbro apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986. Come è noto la variazione così introdotta concerne il periodo solo fino al 20° anno. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono, entro i limiti formulati nella domanda proposta avanti al Collegio, fatta salva l'applicazione della disciplina fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA